

**AL COMANDO POLIZIA LOCALE
DI CAMAIORE
UFFICIO ANNONARIA, FIERE E MERCATI**

Il sottoscritto _____
nato a _____ prov. _____ in data _____
e residente in _____ prov. _____
Via/piazza _____ n° _____
C.F./P.IVA _____
Titolare di posteggio nel mercato di _____

DICHIARA

di essere stato assente il giorno / i giorni _____
in quanto **impossibilitato a lavorare per malattia**, come risulta dall'allegato certificato medico in
originale, rilasciato dal Dott. _____ in data _____

Luogo e data _____

Firma del dichiarante

Il presente modello deve essere trasmesso o depositato a mano al Protocollo Generale del Comune di Camaiore.

Ulteriori informazioni utili in merito alle assenze.

Il Comando Polizia Locale di Camaiore specifica che, in relazione ad eventuale assenza volontaria da parte degli operatori commerciali su aree pubbliche, per i titolari di concessione/autorizzazione, è prevista la possibilità di presentare le giustificazioni delle assenze nelle modalità indicate dall'articolo 87 della legge regionale Toscana n. 62/2018 e succ. modifiche:

Art. 87 Sospensione volontaria dell'attività di commercio su aree pubbliche:

1. L'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio può essere sospesa per un periodo complessivamente non superiore a centoventi giorni in ciascun anno solare.
2. Qualora l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per: a) malattia certificata comunicata al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione; b) gravidanza e puerperio certificati comunicati al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione; c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della l. 104/1992 e dall'articolo 42 del d.lgs. 151/2001, comunicata al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle società di persone qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.